



Numero 1 / 2025

Paolo INTURRI

Sergio FICHERA

Antonio COSTA

**La disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale per  
l'amministrazione della giustizia nel Regolamento (UE) 2024/1689**

# La disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale per l'amministrazione della giustizia nel Regolamento (UE) 2024/1689

Paolo INTURRI<sup>1</sup>

*Dottorando di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania*

Sergio FICHERA

*Professore ordinario di tecnologie e sistemi di lavorazione presso l'Università degli Studi di Catania*

Antonio COSTA

*Professore ordinario di tecnologie e sistemi di lavorazione presso l'Università degli Studi di Catania*

**Abstract:** L'articolo esamina la disciplina del Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*) e del d.d.l. n. 1146 (c.d. "Intelligenza artificiale") relativa ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) impiegati nel settore dell'amministrazione della giustizia. In particolare, l'analisi si focalizza sull'inclusione di tali IA nella categoria dei sistemi ad alto rischio e sulle questioni interpretative relative all'utilizzo dei sistemi di IA per finalità generali (GPAI) in tale settore.

*The paper examines the regulation of artificial intelligence (AI) systems used in justice administration under the Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) and the Italian draft law no. 1146 (so-called "Artificial Intelligence"). In particular, the analysis focuses on the inclusion of such AIs in the category of high-risk systems and on the interpretative issues relating to the use of general-purposes AI systems in justice administration.*

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Brevi divagazioni di metodo. 3. La classificazione dei sistemi di IA nell'*AI Act*. 4. I sistemi di amministrazione della giustizia nell'*AI Act* e nel d.d.l. "Intelligenza artificiale". 4.1. Amministrazione della giustizia e GPAI. 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Nel perseguimento dell'ambizioso obiettivo di guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) a livello mondiale già nel dicembre 2018 l'Unione europea aveva predisposto un piano coordinato di settore atto a fungere da quadro strategico per lo sviluppo dei relativi programmi nazionali<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sebbene il lavoro sia il risultato di una riflessione comune, i paragrafi 1, 2 e 5 sono da attribuire a Sergio Fichera e Antonio Costa, mentre i paragrafi 3, 4 e 4.1 a Paolo Inturri.

<sup>2</sup> [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano coordinato sull'intelligenza artificiale, 7 dicembre 2018, COM \(2018\) 795.](#)

Conseguentemente, dal 2019 l'Italia ha predisposto e periodicamente aggiornato la propria strategia per l'IA, includendo tra i settori interessati da finanziamenti e sperimentazioni anche quello della giustizia<sup>3</sup>.

In tale ottica il presente scritto affronta il tema dell'impiego di applicativi di IA in tale contesto. Più nello specifico, la disamina muovendo da una riflessione sul metodo d'investigazione delle problematiche giuridiche relative all'IA, pone e sviluppa alcune questioni relative alla disciplina di tale tecnologia nel settore dell'amministrazione della giustizia alla luce del Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*)<sup>4</sup> e del d.d.l. "Intelligenza artificiale".

## 2. Brevi divagazioni di metodo

Correntemente lo sviluppo dell'IA viene avvertito come parte di una vera e propria rivoluzione non solo tecnologica, ma anche economica, politica, sociale e culturale<sup>5</sup>.

Proprio per tale ragione gode dell'attenzione tanto degli addetti ai lavori quanto degli esperti di altre branche del sapere, tra i quali anche i giuristi.

L'interesse del diritto per tale fenomeno può essere ricondotto principalmente a due problematiche generali: come regolare l'IA e come utilizzarla per svolgere attività *lato sensu* giuridiche<sup>6</sup>.

Dunque, trattasi di temi rispettivamente attinenti ai campi di indagine del diritto dell'informatica e dell'informatica giuridica, i quali sebbene formalmente distinti risultano inevitabilmente interconnessi<sup>7</sup>.

Proprio da tale collegamento sorge il tema della presente disamina che attiene alla regolazione di applicativi informatici impiegati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

L'interesse all'impiego dell'IA nel settore *de qua* deriva dalla capacità di tale tecnologia di elaborare dati al fine di adottare decisioni (*data-driven decision*) e risolvere problemi (*problem solving*) e, dunque, dalla possibilità di utilizzarla in funzione sostitutiva o ausiliaria dell'autorità giudiziaria<sup>8</sup>.

Tuttavia, un simile impiego dell'IA pone non pochi interrogativi di natura giuridica.

---

<sup>3</sup> [Dipartimento per la trasformazione digitale, \*Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026\*, 22 luglio 2024.](#)

<sup>4</sup> [Regolamento \(UE\) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti \(CE\) n. 300/2008, \(UE\) n. 167/2013, \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1139 e \(UE\) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, \(UE\) 2016/797 e \(UE\) 2020/1828 \(regolamento sull'intelligenza artificiale\).](#)

<sup>5</sup> Cfr. L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*, Milano, 2017.

<sup>6</sup> Sulla regolazione dell'IA v. *ex aliis* B. Marchetti, L. Parona, [La regolazione dell'intelligenza artificiale: Stati Uniti e Unione europea alla ricerca di un possibile equilibrio](#), in *DPCE online*, n. 1/2022, p. 237 ss. L. Parona, [Prospettive europee e internazionali di regolazione dell'intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation](#), in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 1, 2020, p. 70 ss. Sull'impiego dell'IA in ambito giuridico v. *ex aliis* E. Bassoli, *Algoritmica giuridica. Intelligenza Artificiale e Diritto*, Amon, 2022.

<sup>7</sup> Sul tema v. G. Sartor, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione: corso di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, 14 ss.

<sup>8</sup> Sui problemi giuridici dell'IA come strumento per adottare decisioni v. A. Simoncini, [Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti](#), in *Rivista AIC*, n. 2, 2023. Sui possibili usi dell'IA in funzione ausiliaria al giudice nel sistema italiano v. F. Donati, [Intelligenza Artificiale e giustizia](#), in *Rivista AIC*, n. 1, 2020, pp. 16-19. In generale sul tema v. T. Sourdin, [Judge v. Robot? Artificial Intelligence and Judicial decision-making](#), in *UNSW Law Journal*, n. 41(4), 2018, p. 1114 ss.; A. D. Reiling, [Courts and Artificial Intelligence](#), in *International Journal for Court Administration*, n. 8, 2020.

Da un punto di vista logico, discorrere delle conseguenze normative dell'utilizzo dell'IA in uno specifico settore presuppone una riflessione sulla fattibilità e sull'opportunità di tale impiego nel contesto di riferimento.

Così, ad esempio, discorrere della costituzionalità dell'istituzione di "giudici-robot" si scontra innanzitutto con argomenti tanto sulla sua inopportunità, quanto, ancora più a monte, con la sua infattibilità, in quanto un algoritmo capace di replicare tutte le attività cognitive coinvolte nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali non potrebbe che assumere i connotati di una *weak AI* estremamente sofisticata, se non di una *strong AI*<sup>9</sup>.

In altri termini, la conoscenza del singolo algoritmo (o tipologia di algoritmo) di IA che si intende applicare in un determinato settore appare imprescindibile ai fini di poterne trarre tutte le conseguenze giuridiche del caso.

Conseguentemente, a meno di non voler virare verso il piano della filosofia, una riflessione tesa ad evidenziare astrattamente i problemi giuridici relativi ad ipotetici impieghi in un dato settore dell'IA deve almeno prendere in considerazione che: non tutte le attività umane sono suscettibili di essere sostituite da un algoritmo; non ogni attività informatizzabile può necessariamente essere svolta al meglio con l'IA; non sempre esistono i dati necessari per addestrare a regola d'arte il modello<sup>10</sup>.

Su di un diverso piano si colloca, invece, la presente disamina che, essendo volta ad affrontare i problemi interpretativi relativi all'applicazione dell'*AI Act*, non può che muoversi su di un piano strettamente normativo.

### 3. La classificazione dei sistemi di IA nell'*AI Act*

In seguito ad un travagliato *iter legis* della durata di oltre tre anni il 13 giugno 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato l'*AI Act*<sup>11</sup>.

A fronte dei diversi modelli di regolamentazione astrattamente ipotizzati, il regolamento persegue l'obiettivo di disciplinare il mercato dell'IA secondo un approccio basato sul rischio<sup>12</sup>. In termini pratici, l'*AI Act* modula la disciplina dell'IA in relazione al livello di pericolo per i diritti fondamentali, restituendo una quadripartizione in sistemi che comportano: un rischio inaccettabile e perciò vietati (Capo II); un rischio alto e dunque ammissibili solo al rispetto di

---

<sup>9</sup> Sull'inopportunità ed infattibilità di un simile uso dell'IA v. M. Luciani, [La decisione giudiziaria robotica](#), in [Rivista AIC](#), 3, 2018, p. 872 ss. Sulla *strong AI* cfr. A. M. Turing, [Computing machinery and intelligence](#), in [Mind](#), n. 236, 1950, pp. 433-460; J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon, [A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. August 31, 1955](#), in [AI Magazine](#), n. 4, 2006.

<sup>10</sup> In generale critico sul tono speculativo e irrealistico delle discussioni sull'IA L. Floridi, [Ultraintelligent Machines, Singularity, and Other Sci-fi Distractions about AI](#), in [LDE](#), n. 3/2022.

<sup>11</sup> Sul tema v. M. A. Presno Linera, A. Meuwese, [La regulación de la inteligencia artificial en Europa](#), in [Teoría y Realidad Constitucional](#), n. 54, 2024, pp. 131-161.

<sup>12</sup> Sul tema v. G. Finocchiaro, [La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio](#), in [Il diritto dell'informazione e dell'informatica](#), n. 2, Milano, 2022, pp. 303 ss.; A. Oddenino, [Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali: alcune notazioni critiche sulla recente Proposta di Regolamento dell'UE, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio e al pericolo di discriminazione algoritmica](#), in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), [Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?](#), vol. 1, Bologna, 2022, pp. 165-202. Per una critica all'approccio basato sul rischio v. C. Novelli, [L'Artificial Intelligence Act Europeo: alcune questioni di implementazione](#), in [federalismi.it](#), n. 2, 2024, 95-113; C. Novelli et al., [AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act](#), in [DISO](#) 3, 13, 2024.

certi requisiti (Capo III); un rischio limitato e quindi sottoposti a puntuali obblighi di trasparenza (Capo IV); un rischio basso e quindi volontariamente subordinabili alle prescrizioni dei codici di condotta (Capo X).

Infine, apposite disposizioni (Capo V) sono dettate per i modelli di IA per finalità generali (GPAI), in quanto, potendo eseguire anche compiti diversi e ulteriori rispetto a quelli predeterminati al momento della programmazione (art. 3, par. 1, n. 63, *AI Act*), sfuggono ad una valutazione, a monte, del livello di rischio<sup>13</sup>.

#### **4. I sistemi di amministrazione della giustizia nell'*AI Act* e nel d.d.l. "Intelligenza artificiale"**

Sebbene l'impianto normativo dell'*AI Act* presupponga una valutazione casistica ancorata alle precipue caratteristiche di un determinato modello di IA ai fini dell'inquadramento dello stesso all'interno di una delle categorie di pericolo, il legislatore europeo ha ritenuto necessario, nell'ottica della massima tutela dei consumatori, qualificare espressamente come "ad alto rischio" i sistemi di IA impiegati nei settori tassativamente elencati nell'Allegato III dell'*AI Act* (art. 6, par. 2), tra i quali troviamo proprio quello dell'amministrazione della giustizia.

Più nel dettaglio, devono considerarsi di amministrazione della giustizia:

*«i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie»* (Allegato III, n. 8, lett. a), *AI Act*) ovvero sia allorché gli esiti dei relativi procedimenti producano effetti giuridici per le parti (considerando 61, *AI Act*).

Pertanto, se un sistema di IA persegue la «finalità prevista»<sup>14</sup> in tale disposizione ed è dotato della capacità di perseguirla<sup>15</sup>, dovrà presumersi la sua elevata pericolosità<sup>16</sup>.

Trattasi, tuttavia, di presunzione relativa in quanto l'art. 6, par. 3, co. 1, prevede che: *«un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale»*.

Più nel dettaglio, il co. 2 stabilisce che non presentano un rischio significativo quelle IA programmate per: a) eseguire un compito procedurale limitato; b) migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata; c) rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti senza sostituire o influenzare la valutazione umana

---

<sup>13</sup> Sul problema di regolare le GPAI v. *ex alius* P. Hacker et al., [Regulating ChatGPT and other Large Generative AI Models](#), in 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '23), ACM, New York, 2023, p. 1112 ss.

<sup>14</sup> Nello specifico, l'art. 12, par. 1, n. 12, dell'*AI Act* definisce la «finalità prevista» come: *«l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica»*.

<sup>15</sup> L'art. 12, par. 1, n. 18, dell'*AI Act* definisce «prestazioni di un sistema di IA»: *«la capacità di un sistema di IA di conseguire la finalità prevista»*.

<sup>16</sup> Cfr. L. Cotino Hueso, Pere Simón Castellano (a cura di), *Tratado sobre el Reglamento de inteligencia artificial de la Unión europea*, Aranzadi, Madrid, 2024, p. 298.

precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; d) a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'Allegato III.

Dunque, al verificarsi di una di tali condizioni verrà meno la presunzione di alto di rischio di un'IA con *task* di amministrazione della giustizia, a meno che non svolga attività di profilazione personale, la quale realizza in ogni caso un rischio elevato (art. 6, par. 3, co. 3).

La ragione della previsione di una simile presunzione deve ricondursi all'esigenza di fronteggiare gli eventuali pericoli derivanti da distorsioni, errori e opacità di algoritmi dall'impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale<sup>17</sup>.

Conseguentemente, il legislatore europeo non ha ritenuto opportuno ricomprendere nella definizione i sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie ovvero non incidenti sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, come, ad esempio, l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi (considerando 61, *AI Act*).

La classificazione delle IA *de qua* come sistemi ad alto rischio non inibisce né la stessa Unione europea né gli Stati membri a vietarne l'utilizzo (considerando 63, *AI Act*).

Proprio in ragione di ciò, il legislatore nazionale si è orientato nella direzione di limitare i possibili impieghi dell'IA nel settore.

Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 1146 — presentato al Senato della Repubblica il 10 maggio 2024 e recante “*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*” — prevederebbe la possibilità di impiegare nell'attività giudiziaria esclusivamente IA sviluppate per eseguire *task* di organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, nonché di ricerca giurisprudenziale e dottrinale (art. 14, co. 1)<sup>18</sup>. In altri termini, verrebbe fatto divieto di ricorrere ad algoritmi riconducibili alla c.d. “giustizia predittiva”<sup>19</sup>.

Il secondo periodo della disposizione rimetterebbe al Ministero della giustizia la definizione della disciplina dell'impiego di siffatti algoritmi da parte degli uffici giudiziari ordinari, mentre la competenza per la giurisdizione amministrativa e contabile spetterebbe rispettivamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e alle Sezioni riunite della Corte dei conti<sup>20</sup>. Inoltre, con una disposizione priva di qualunque portata innovativa per l'ordinamento giuridico, si precisa che rimane ferma la competenza esclusiva dei magistrati per quanto attiene all'interpretazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove, nonché all'adozione di ogni provvedimento. Evidentemente, trattasi di disposizione dalla portata meramente simbolica, atteso che l'impiego dei citati sistemi di IA non modificherebbe in alcun modo il ruolo del giudice né sul piano costituzionale, né sostanziale, né tantomeno processuale. Al più la stessa potrebbe

---

<sup>17</sup> Sui rischi dell'IA per i diritti fondamentali v. M. A. Presno Línara, *Derechos fundamentales e inteligencia artificial*, Marcial Pons, Madrid, 2022.

<sup>18</sup> Per un primo commento ad A.S. 1143 v. C. Burelli, *Prime brevi considerazioni sul “ddl intelligenza artificiale”*, in *Quaderni AISDUE*, n. 2 (spec.), 2024.

<sup>19</sup> Servizio Studi del Senato della Repubblica, Servizio Studi della Camera dei deputati, *Dossier. Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. A.S. 1146*, 11 giugno 2024, p. 39.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

essere volta a ribadire, a scampo di equivoci, la responsabilità del magistrato per decisioni adottate avvalendosi del supporto dell'IA.

Dunque, come conseguenza dell'eventuale entrata in vigore del d.d.l. n. 1146, le IA impiegabili nel settore dell'amministrazione della giustizia italiano sarebbero unicamente quelle non automaticamente ricomprese all'interno della categoria dei sistemi ad alto rischio.

#### 4.1. Amministrazione della giustizia e GPAI

L'inserimento delle IA nel settore dell'amministrazione della giustizia nell'Allegato III non presentava specifici problemi interpretativi nella proposta di Regolamento del 21 aprile 2021<sup>21</sup>, la quale era stata elaborata in un momento storico in cui al mercato dell'IA erano ignote le GPAI. Proprio l'ingresso nel mercato dei *large language models* "Chat Gpt" (2022) e "Gemini" (2023) ha costretto le istituzioni europee a modificare l'impianto originario dell'*AI Act* onde evitare l'entrata in vigore di una disciplina già obsoleta sul nascere<sup>22</sup>.

Allo stesso tempo, la presenza nell'apparato dell'*AI Act* di una disciplina dedicata alle GPAI impone una interpretazione sistematica delle disposizioni rilevanti per le IA impiegate nell'amministrazione della giustizia.

In altri termini, bisogna interrogarsi su quale disciplina debba applicarsi ad un sistema di GPAI impiegato in tale contesto.

Per addivenire ad una soluzione interpretativa, innanzitutto, appare utile evidenziare la distinzione sussistente tra sistema di IA e modello di IA.

Un modello di IA è un algoritmo (o una serie di algoritmi) addestrato su un *dataset* per riconoscere modelli, fare previsioni o prendere decisioni; mentre un sistema di IA è un insieme di componenti, tra cui lo stesso modello di IA, preordinato allo svolgimento di un compito specifico.

Come conseguenza di ciò il Regolamento distingue tra: sistema di IA, modello GPAI e sistema di GPAI.

Il primo consiste in «*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*» (art. 3, par. 1, n. 1, *AI Act*)<sup>23</sup>.

Il secondo è «*un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato [da] una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello*

---

<sup>21</sup> [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale \(Legge sull'intelligenza artificiale\) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 21 aprile 2021, COM \(2021\) 206.](#)

<sup>22</sup> L'inserimento di un capo appositamente dedicato ai GPAI costituisce uno dei punti cardine dell'accordo politico dell'8 dicembre 2023, raggiunto in conclusione del quinto trilogio: [European Parliament, Artificial Intelligence Act: deal on comprehensive rules for trustworthy AI, Press Releases, 9 dicembre, 2023.](#)

<sup>23</sup> Sulla definizione di sistema di IA, in particolare, v. [European Commission, Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Commission Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation \(EU\) 2024/1689 \(AI Act\), 6.2.2025, C\(2025\) 924 final.](#)

*è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato» (art. 3, par. 1, n. 63, AI Act).*

Il terzo costituisce sempre un sistema di IA, ma basato su un modello di IA per finalità generali e, quindi, dotato della capacità di perseguire varie finalità sia direttamente che integrando altri sistemi di IA (art. 3, par. 1, n. 66, e considerando 100, *AI Act*).

Sulla base di tali definizioni l'*AI Act*, come già anticipato, diversifica la disciplina giuridica applicabile, prevedendo da una parte i requisiti dei sistemi di IA (Capi II-IV) e dall'altra gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali (Capo V).

Più nel dettaglio, le disposizioni relative ai sistemi di IA dipendono dal contesto di utilizzo del sistema, mentre la disciplina del Capo V si applica al modello in sé, indipendentemente dall'effettivo utilizzo finale.

La necessità di una disciplina apposita per i GPAI rappresenta una conseguenza della circostanza che i fornitori di tali modelli non possono considerarsi fornitori di un sistema di IA di cui è possibile valutare il livello di rischio, stante l'assenza di un loro scopo predeterminato. Ciò non significa che possano svolgere qualsiasi compito, ma al più che le stesse non sono programmate per apprendere e adattarsi a una varietà di compiti diversi quantunque selezionati.

Evidentemente, seppur distinte, le due discipline finiscono con l'interagire in diverse situazioni, come nel caso di commercializzazione di un sistema di GPAI.

Al fine di comprendere quale sia la disciplina applicabile è necessario distinguere la posizione del fornitore da quella degli altri soggetti coinvolti nella catena del valore dell'IA.

Così, se un fornitore integra un modello di GPAI in un sistema di IA immesso nel mercato, dovrà rispettare tanto delle disposizioni del Capo V, quanto quelle dei Capi II-IV (considerando 97, *AI Act*).

Nel diverso caso in cui un fornitore si limiti a commercializzare un modello di GPAI e siano, invece, un distributore, un importatore, un *deployer* o altro terzo a modificarne la finalità in modo da integrare i requisiti di cui all'art. 6, questi ultimi soggetti saranno tenuti agli stessi obblighi che l'art. 16 impone ai fornitori di sistemi ad alto rischio (art. 25, par. 1, lett. c) e considerando 85, *AI Act*).

Tuttavia, nell'ottica di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità lungo la catena del valore dell'IA (considerando 85, *AI Act*) il fornitore che ha inizialmente commercializzato il modello di GPAI, sebbene non venga più considerato tale, sarà comunque tenuto a cooperare con chi ne ha modificato la finalità, fornendo le informazioni necessarie, l'accesso tecnico ragionevolmente atteso nonché qualsiasi altra forma di assistenza necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al Capo III, a meno che non abbia chiaramente specificato di opporsi a che il proprio modello venga trasformato in un sistema del genere (art. 25, par. 2, *AI Act*).

Alla luce dell'esame delle pertinenti disposizioni dell'*AI Act* è possibile avanzare una soluzione per il quesito iniziale.

I sistemi di IA, indipendentemente dalla circostanza che si basino su modelli per finalità generali, laddove impiegati nel settore dell'amministrazione della giustizia ricadono nella presunzione di

“alto rischio” di cui all’art. 6, par. 2, del Regolamento, salve le ipotesi di funzioni amministrative ausiliari alla giurisdizione e di assenza di un “rischio significativo”.

Tuttavia, muta la consistenza degli obblighi in capo al fornitore del modello di GPAI a seconda che sia egli stesso o altro operatore a integrarlo in un sistema di IA.

Il che non appare circostanza irrilevante atteso che nel settore in analisi il *deployer* sarà sempre l'autorità giudiziaria e il ruolo di fornitore potrebbe anche essere svolto dalla p.a.

## 5. Conclusioni

L'impianto normativo dell'*AI Act* rivela una sfiducia di fondo nei confronti dell'impiego dell'IA nel settore dell'amministrazione della giustizia.

Al netto delle pratiche vietate<sup>24</sup>, si presume che tali algoritmi realizzino un rischio elevato, a meno che non svolgano attività amministrative strumentali alla giurisdizione o che sia possibile dimostrare che non realizzino un rischio significativo.

Sulla scorta di questo sentimento anche il legislatore nazionale ha manifestato con maggiore nettezza la diffidenza verso tali strumenti prevedendo di vietare gli applicativi di “giustizia predittiva” per mezzo del d.d.l. c.d. “Intelligenza artificiale”.

Indipendentemente dall'entrata in vigore d.d.l., specifiche difficoltà interpretative si pongono già a livello di normazione sovranazionale.

Nello specifico, la disamina ha affrontato il problema della disciplina applicabile ai sistemi di GPAI impiegati nel settore dell'amministrazione della giustizia, concludendo che anche nei confronti di queste ultime trovano applicazione le regole generali vevoli per i sistemi di IA ad alto rischio, così da garantire la massima tutela possibile per i diritti dei cittadini.

Al momento in cui si scrive, appare molto vago quali siano concretamente gli algoritmi di IA di cui il Ministero della giustizia e il C.S.M. intendano avvalersi per l'amministrazione della giustizia italiana<sup>25</sup>, circostanza che confina le riflessioni del tipo che qui si propone su di un piano strettamente normativo.

---

<sup>24</sup> È il caso dei sistemi di IA preordinati ad effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente profilandola o valutandone tratti e caratteristiche della personalità, con esclusione dei sistemi a supporto di una valutazione umana già basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa (art. 5, par. 1, lett. d), *AI Act*).

<sup>25</sup> Cfr. C.S.M., *Relazione sullo stato della giustizia telematica 2024*, 24 luglio 2024, pp. 55 ss.